



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124,

Parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124
Repertorio atti n. 41/cv del 20 aprile 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 aprile 2017:

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali;

VISTA, in particolare, la lettera d) del comma 1, dell'articolo 8 della citata legge n. 125 del 2015 la quale, ha stabilito i seguenti principi e criteri direttivi, con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

VISTO, altresì, il comma 5 dell'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la nota DAGL n. 0002713 del 28 febbraio 2017 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 20 marzo 2017 con la quale il predetto provvedimento è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali per l'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 6 aprile 2017 di questa Conferenza, è stato rinviato su richiesta delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI per consentire ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, per l'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19 aprile 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno illustrato alcune proposte emendative riguardanti, in particolare, gli articoli 1, recante "*Documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà*", 2 recante "*Procedure di rilascio*", 3 recante "*Ulteriori disposizioni*", e 5 "*Disposizioni di coordinamento e abrogazioni*";

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno fornito chiarimenti in merito alle citate proposte, precisando che alcune di esse possono trovare accoglimento nella seguente formulazione:

- all'art. 1, il comma 3 è così sostituito:

"3. Nella carta di circolazione sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati dal PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia" da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

- all'art. 2, comma 6, dopo la parola "disciplina" sono aggiunte le seguenti: "*contenuta agli articoli 2683 e segg. del codice civile,*" nonché, dopo "n. 510", sono inserite le seguenti parole: "*e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'Istituto*";

- all'art. 2, il comma 7, è così sostituito:

"7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED che telematicamente li comunica al sistema informativo PRA";

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti già accolti in sede tecnica di cui al documento che hanno consegnato (All.A);
- l'ANCI ha consegnato un documento (All.B), esprimendo parere favorevole subordinato all'assicurazione che dall'adozione del provvedimento non deriveranno nuovi oneri per i Comuni unitamente alla richiesta che non sia a titolo oneroso l'accesso alla banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte degli operatori del corpo delle polizie municipali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI ha espresso parere favorevole sul provvedimento condizionato all'accoglimento delle osservazioni contenute in un documento che ha consegnato (All.C), concernenti la garanzia del mantenimento in essere non solo dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ma anche delle relative fattispecie impositive previste dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 27 novembre 1998, n. 435;

CONSIDERATO che il Governo ha confermato l'accoglimento delle modifiche emendative delle Regioni nei termini concordati in sede tecnica e ha assicurato che terrà conto delle richieste formulate dall'ANCI e dall'UPI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 sullo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, trasmesso, con nota DAGL n. 0002713 del 28 febbraio 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

KAP

10.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/45/CU02/C2

Recante in caso di norma
20 aprile 2012

Dei



ALC.A
(2)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DEI DATI DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI, FINALIZZATA AL RILASCIO DI UN DOCUMENTO UNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto, condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti concordati in sede tecnica:

Art. 1, comma 3

All'art. 1, il comma 3 è così sostituito:

3. Nella carta di circolazione sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, certificati dal PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con apposito decreto.

Motivazione

E' necessario intervenire sul testo in quanto:

- a) Il comma proposto **sottrae tutta una serie di competenze giuridiche al PRA** (iscrizione dei provvedimenti amministrativi e giudiziari, privilegi – *rectius* ipoteche), per affidarle agli uffici della Motorizzazione Civile che dovrebbero darne solo successiva notizia al PRA;
- b) Così come per la cancellazione dei veicoli, anche in questi **casi il PRA non potrebbe procedere alle relative annotazioni** sulla base di una semplice informazione/notizia, ma deve necessariamente disporre degli atti giuridici completi nei modi previsti dal codice civile.
- c) Il sistema ipotizzato non consentirebbe quindi nessun **aggiornamento o iscrizione rispetto a queste importanti formalità, con paralisi delle attività e gravi conseguenze per la certezza giuridica oltre che sotto il profilo fiscale, essendo il PRA per legge (l. 53/1983) il ruolo tributario dei contribuenti delle tasse automobilistiche regionali (gettito annuo di 5,5 miliardi di euro)**. Così come verrebbe fortemente compromessa la gestione, oggi completamente gratuita per le province, dell'imposta provinciale di trascrizione - IPT, garantita dall'ACI a favore delle stesse province presso i propri uffici del PRA (gettito annuo di 1,7 miliardi di euro).
- d) Oltretutto, la registrazione delle ipoteche sui veicoli nel PRA ha valore non solo dichiarativo ai fini di pubblicità legale, ma costitutivo dell'ipoteca stessa. Questo significa che l'ipoteca, pur validamente rilasciata, se non registrata al PRA nei modi di legge, non esiste.
- e) E' quindi assolutamente indispensabile ripristinare il sistema vigente, mantenendo in capo al PRA i compiti giuridici che oggi svolge perfettamente, fermo restando il tempestivo aggiornamento del CED del Ministero
- f) Nella stessa lettera b), così come in altre parti del testo, si propone il rinvio, per quanto attiene alla disciplina da emanare per l'applicazione del decreto legislativo, ad un unico

decreto interministeriale, **nel quale sarebbe opportuno prevedere il concerto del Ministero della Giustizia che esercita la vigilanza sul PRA**, in luogo dei molteplici rinvii a differenti decreti ministeriali attualmente previsti. Si tratta di una scelta di semplificazione e razionalizzazione e di chiarezza del testo oltre che di doverosa salvaguardia dell'attuale assetto delle competenze ministeriali.

Art. 2, comma 6

All'art. 2, comma 6, dopo la parola "disciplina" sono aggiunte le seguenti "contenuta agli artt. 2683 e segg. del codice civile," nonché dopo "n. 510" sono inserite le seguenti parole: "e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'Istituto".

6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta agli artt. 2683 e segg. del codice civile, nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1928 n. 510, e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'Istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Motivazione

1) Il riferimento alle modalità di funzionamento del PRA va integrato con il rinvio al codice civile, che contiene principi e norme in materia di funzionamento dei registri immobiliari espressamente applicabili al pubblico registro automobilistico, oltre che alle altre disposizioni speciali che regolano l'istituto (ad esempio r.d. n.1814/1927, legge n. 187/1990 che ha previsto l'automazione integrale del PRA, relativo regolamento attuativo dpr n.514/1992, etc.), non essendo quindi esaustivo il solo richiamo al r.d.l.

Art. 2, comma 7

All'art. 2, il comma 7, è così sostituito:

7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di ipoteche ~~e di cessazione dalla circolazione~~ sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED che telematicamente li comunica al sistema informativo PRA.

Motivazione

La modifica proposta è conseguente a quanto indicato nei precedenti punti circa la necessità che le istanze concernenti le iscrizioni di ipoteche e i provvedimenti di cessazione dalla circolazione del veicolo siano presentate al PRA in quanto Ufficio competente, ad evitare l'impossibilità di gestione e funzionamento del sistema. Espletata la pratica, sempre nell'ottica della massima interoperabilità, è prevista poi l'immediata comunicazione dell'avvenuta registrazione al CED del Ministero, con completo allineamento dei dati.



L'integrazione è necessaria perché il concessionario, oltre all'annotazione del fermo, può comunicare anche la sua revoca. **Inoltre è necessario che il PRA venga a conoscenza di tali provvedimenti perché l'annotazione del fermo amministrativo preclude per le Regioni il pagamento della tassa automobilistica laddove lo stesso non sia stato disposto in conseguenza di mancato pagamento di tributi (a qualunque titolo).** Da ultimo, nelle certificazioni rilasciate dal PRA deve essere riportata l'eventuale presenza, sul veicolo, di gravami.

Art. 3, comma 2

All'art. 3, comma 2, l'anno "2001", è sostituito con "2011".

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Motivazione

Si tratta di emendare l'errore materiale presente nel testo, inserendo il corretto riferimento all'anno 2011 anziché all'anno 2001.

Roma, 20 aprile 2017



ACLB
Parere in caso di salute
20 aprile 2017
C. C. C.



CONFERENZA UNIFICATA

20 APRILE 2017

Parere sullo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge 7 agosto 2015, n. 124.

NOTA DI OSSERVAZIONI

Premesso che:

- il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 634 in relazione all'accesso alla banca dati tenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non contempla le amministrazioni comunali, nell'espletamento delle funzioni delle Polizie Municipali, dal regime di gratuità di cui beneficiano invece gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del suddetto DPR, e che pertanto i Comuni sono oggi assoggettati dal Ministero alla corresponsione di un canone per l'accesso alle banche dati;
- il CAD - Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 all'art. 50 stabilisce il principio secondo il quale qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni pubbliche quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima;
- la questione del pagamento dell'accesso alla banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata più volte, ed è ancora oggi, motivo di contestazione da parte dei Comuni italiani e dell'ANCI;

- Si rammenta che con nota pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2013 sulla questione relativa alla possibilità per la polizia municipale di accedere e consultare immediatamente e senza oneri le banche dati del PRA e/o motorizzazione civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene che debba essere effettuata gratuitamente non risultando norme speciali che prevedono l'accesso a titolo oneroso a tale banca dati da parte delle pubbliche amministrazioni richiedenti, come risulta dal combinato disposto dell'art. 43 del DPR 445/2000 e degli articoli 50 e 58 del CAD.
- Da parte sua il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 26 luglio 2013 ritiene che il pagamento da parte dei Comuni debba avvenire nella misura di cui all'art. 10 e con le modalità di cui all'art. 11 del suddetto DPR 634/1994 in ragione di un regime di specialità a cui il legislatore ha voluto sottoporre la materia per cui tali dati sarebbero coperti a riservatezza e non conoscibili da chiunque;

Considerato ciò:

in attesa della soluzione definitiva della questione, si fa presente come le relazioni tecniche di accompagnamento al provvedimento in esame nulla riportino in ordine all'aggravio dei costi riferiti all'adeguamento dei sistemi informativi e del personale ivi impiegato fissando solo un principio di invarianza della spesa. Ciò potrebbe comportare un ulteriore adeguamento tariffario a carico dei Comuni e delle Polizie Municipali, ipotesi che deve essere espressamente esclusa.





Recanto in caso di merito ACC-C
20 aprile 2012
D'Alagni



PARERE

PUNTO 3 (ODG)

CONFERENZA UNIFICATA 19 APRILE 2017

Si esprime parere favorevole allo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge 7.8.2015, condizionando tale parere alla garanzia del mantenimento in essere non solo della imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56, del decreto legislativo 446/97, ma anche delle relative fattispecie impositive previste dal regolamento di attuazione di cui al dm 27 novembre 1998, n. 435.

E' infatti necessario che la costruzione di un canale unitario del documento unico di circolazione, contenente anche i dati di proprietà del veicolo, non costituisca documento al gettito dell'imposta di trascrizione di cui le province sono titolari.

A tal fine si chiede di istituire un tavolo tecnico congiunto al fine di monitorare e condividere il prosieguo dell'attività legislativa relativa all'attuazione della norma.